

ORMET S.p.A.

Vendita ed assistenza gru idrauliche per autocarri, caricatori forestali, impianti scarrabili, officina di manutenzione autocarri e servizio diesel, Centro di Revisione autocarri.

Centro di formazione operatori conduttori di gru per autocarro e PLE

Via Vittorio Veneto, 20 – 31014 San Martino di Colle Umberto (TV) - Tel. **Centralino e Officina** 0438 208611

Fax +39 0438 394720 – Fax Comm.le +39 0438 208697 E-mail: info@ormet.it -

Sito internet: www.ormet.it

29/10/2009

Autotrasporto merci in conto terzi. Attestato del conducente e trasporti nazionali: interpretazione del Ministero delle infrastrutture e trasporti

Sulla base della segnalazione da parte di ANITA e CONFINDUSTRIA di alcuni verbali elevati dalla polizia stradale nei confronti di alcune imprese associate per la mancanza dell'attestato di conducente in capo ad un autista extracomunitario che effettuava trasporti nazionali (1), il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con nota del 5 ottobre scorso –allegata – ha chiarito la portata della norma, dando ragione alle associazioni.

Il Ministero conferma infatti che l'attestato per il conducente extracomunitario possa essere richiesto esclusivamente nell'ambito dei trasporti internazionali e di cabotaggio eseguiti sulla base della licenza comunitaria, ma non nel caso di trasporti nazionali eseguiti da impresa italiana con conducente extracomunitario (2); in quest'ultimo caso, infatti, trova applicazione la delibera n. 1/2005 del Comitato centrale dell'Albo, la quale individua quale documentazione deve trovarsi a bordo del veicolo, a seconda del rapporto di lavoro instaurato tra l'impresa ed il conducente.

L'attestato del conducente è infatti un documento destinato ad integrare ed accompagnare unicamente la licenza comunitaria.

NOTE:

(1) I verbali sono stati emessi ai sensi del Dlg.vo n. 286/2005, all'art. 12 comma 5: tale norma prevede infatti che i conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di cose per conto di terzi debbano tenere a bordo la documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale presatno servizio presso il vettore, e se cittadini extracomunitari, l'attestato di conducente di cui al regolamento CE n. 484/2002. La norma, scritta in tal modo, faceva sembrare obbligatorio l'attestato anche in ambito di trasporti nazionali, e non solo internazionali.

(2) L'attestato del conducente, infatti, è rilasciato dal Ministero del Lavoro solo alle imprese titolari di licenza comunitaria , che per i trasporti internazionali comunitari intendano adibire alla guida del veicolo un conducente extracomunitario.